Art. 4

(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno).

Aggiungere il seguente comma:
Gestioni associate obbligatorie

"Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'art.14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i, i termini di cui al comma 31 quater del medesimo decreto legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali".

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzare processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al complesso riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non a ancora intervenute.
Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità che tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali.

Art. 4

(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno).

IN SUBORDINE
Aggiungere il seguente comma

"*I termini di cui all'articolo 14, comma 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono prorogati al 31 dicembre 2015*"

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzare processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al complesso riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non a ancora intervenute.
Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità che tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali.

Art. 4

(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno).

Aggiungere il seguente comma

All'art. 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a) del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni".

Motivazione

L'emendamento è volto a salvaguardare l'utilizzo del fondo fusioni destinandolo razionalmente al sostegno delle Unioni di Comuni in via di consistente sviluppo, qualora il fondo per le fusioni non risultasse integralmente impegnato a tal fine.

Art. 8

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

"Centrali Uniche di Committenza"

All'art 23-ter, comma 3, del dl 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, eliminare le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"

Motivazione

Le disposizioni attuali in materia di acquisti centralizzati (comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori), pur condivisibili nella ratio generale, rischiano di essere causa di ulteriori penalizzazioni e aumenti di costi dovuti al quadro normativo eccessivamente complesso e che, in particolare nei piccoli Comuni, rischia di ingessare ogni tipo di acquisizione. Occorre prevedere una esenzione dall'obbligo di ricorrere alla CUC fino ad un valore di 40.000 euro, per tutti i Comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti, per gli acquisti di beni, servizi e lavori, come previsto dalla precedente normativa.

Art. 8

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

Proroga centralizzazione acquisti

Aggiungere il seguente comma:

All'art. 23-ter, comma 1, del dl 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 dopo il periodo: "Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto" le parole: "entrano in vigore il 1 gennaio 2015" sono sostituite con le parole: " entrano in vigore dal 1 aprile 2015"

Motivazione

Il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la norma che prevede la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e, dal 1 luglio 2015, entrerà in vigore la centralizzazione dei lavori (art. 23-ter comma 1 legge n. 114/2014).
L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso di risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia l'Associazione vuole esprimere la forte preoccupazione che i Comuni stanno manifestando, non solo per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione soprattutto delle piccole realtà territoriali, ma anche per la mancanza, ad oggi, di un elenco ufficiale di soggetti aggregatori, benchè ci sia stata l'intesa, in Conferenza Unificata, sui relativi DPCM.
Pertanto l'ANCI, confermando la disponibilità a proseguire nelle attività di supporto ai Comuni, in questo processo di riforma estremamente importante e delicato, avanza una proposta di proroga dell'art. 23-ter Legge n. 114/2014 **al 1 aprile 2015** per le acquisizioni di forniture e servizi.